



UNIONE EUROPEA



**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO SVILUPPO LOCALE ED ECONOMIA ITTICA**

PN FEAMPA

ITALIA 2021/2027

**PROGRAMMA NAZIONALE DEL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI
MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA**

REG.(UE) 2021/1139

AVVISO PUBBLICO

PRIORITÀ N. 1

**Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse
biologiche acquatiche**

OBIETTIVO SPECIFICO 1.1

**Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e
ambientale**

AZIONE 1

**Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle
delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti**

CODICE INTERVENTO: 111102

Piccola pesca costiera (PPC)

F.A.Q. AGGIORNATE AL 15/05/2026



1 - Motori fuoribordo (100-115cv) di nuova generazione con emissioni ridotte

La tipologia di investimento è da considerarsi NON AMMISSIBILE ai sensi delle Disposizioni Attuative *PN FEAMPA 21/27 OS 1.1 AZIONE 1*, che per quanto relativo alle Operazioni n. 01 e 02 esplicitamente affermano che per investimenti a bordo dei pescherecci di piccola pesca costiera “...l’operazione non potrà in nessun modo riguardare gli investimenti a valere sugli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) 2021/1139” (che disciplinano la sostituzione o l’ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio).

2 - Ristrutturazione dello scafo senza variazione di GT

La tipologia di investimento è da considerarsi AMMISSIBILE ai sensi delle Disposizioni Attuative *PN FEAMPA 21/27 OS 1.1 AZIONE 1*, per quanto relativo alla Operazioni n. 01, esclusivamente nel caso in cui riguardino investimenti per migliorare l’idrodinamica dello scafo dell’imbarcazione.

La richiesta di finanziamento deve essere corredata, in questo caso, da una perizia di un tecnico qualificato che attesti l’efficacia dell’intervento al fine del miglioramento dell’idrodinamica dello scafo e conseguentemente al fine della riduzione del consumo di energia e dell’aumento dell’efficienza energetica dell’imbarcazione.

3 - Flap e sistemi di stabilizzazione dell’imbarcazione

La tipologia di investimento è da considerarsi AMMISSIBILE ai sensi delle Disposizioni Attuative *PN FEAMPA 21/27 OS 1.1 AZIONE 1*, per quanto relativo alla Operazioni n. 01, quale investimento per migliorare l’idrodinamica dello scafo dell’imbarcazione attraverso “*investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità / sistemi di governo dell’imbarcazione, quali strumenti di controllo dei sistemi di governo e timoni multipli per ridurre l’attività di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine*”.

La richiesta di finanziamento deve essere corredata, in questo caso, da una perizia di un tecnico qualificato che attesti l’efficacia dell’intervento al fine del miglioramento dell’idrodinamica dello scafo e conseguentemente al fine della riduzione del consumo di energia e dell’aumento dell’efficienza energetica dell’imbarcazione.

4 - Motori ausiliari (10-15 cv) elettrici o con emissioni ridotte per l’attivazione dell’impianto idraulico (salpareti, verricello per ritiro a secco) e relative attrezzature (verricello e salpareti)

La tipologia di investimento è da considerarsi NON AMMISSIBILE ai sensi delle Disposizioni Attuative *PN FEAMPA 21/27 OS 1.1 AZIONE 1*, che per investimenti a bordo dei pescherecci di piccola pesca costiera “...l’operazione non potrà in nessun modo riguardare gli investimenti a valere sugli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) 2021/1139” (che disciplinano la sostituzione o l’ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio).

5 - Ecoscandaglio, GPS e radar di nuova generazione compatibili con l’aumento della sicurezza della navigazione

La tipologia di investimento è da considerarsi NON AMMISSIBILE ai sensi della *NOTA METODOLOGICA - Indicazioni sull’attuazione di investimenti relativi alla flotta peschereccia ed alle imprese di pesca* per quanto relativo all’acquisto di sistemi Ecoscandaglio e GPS in quanto non ricadenti nell’ambito di investimenti ammissibili per i dispositivi di sicurezza e/o di quelli per migliorare la navigazione. A tal proposito si evidenzia che tra le spese non ammissibili rientrano quelle che aumentano la capacità di pesca del peschereccio, così come previsto all’art.13, comma 1, lett. a) del Reg.(UE) 2021/1139. L’utilizzo del GPS favorisce il possibile incremento della capacità di pesca di una unità, in quanto tale apparecchiatura interfacciata con sistemi di ricezione è in grado di rilevare la strumentazione da pesca (es. radioboie per le attività dei palangari, e della circuizione con FAD ecc.), ovvero individuare secche a largo per la pesca sui banchi profondi, ovvero



UNIONE EUROPEA



interfacciato al sistema di navigazione automatica offre la possibilità di riprodurre tracciati di pesca già effettuati, come nel caso di sistemi a traino.

In merito alla richiesta sull'ammissibilità delle spese di acquisto di apparati radar si ritengono AMMISSIBILI, nell'ambito dell'operazione 54 - *Investimenti in dispositivi di sicurezza*, così come riportato nella *Scheda di Azione 1 – Obiettivo specifico 1.1*, gli investimenti per i sistemi radar ARPA (Automatic Radar Plotting Aid). A tal proposito il paragrafo 4.3 della sopracitata scheda di azione, specifica l'ammissibilità per l'acquisto e l'installazione di sistemi di recupero dell'uomo in mare, per cui sono ammessi a cofinanziamento sistemi elettronici di tipo ARPA fermo restando il rispetto delle condizioni come previsto nell'ambito dell'operazione 54. Inoltre, il citato paragrafo specifica anche che, nel caso di imbarcazioni autorizzate alla pesca con palangari per tonno rosso, o pesce spada avvero alalunghe l'acquisto dell'ARPA è ammesso a condizione che il peschereccio sia già dotato di un altro radar funzionante, indipendentemente dalle dotazioni di sicurezza previste per quelle imbarcazioni.

6 - Pilota automatico compatibile con l'aumento della sicurezza della navigazione

La tipologia di investimento è da considerarsi AMMISSIBILE ai sensi delle Disposizioni Attuative *PN FEAMPA 21/27 OS 1.1 AZIONE 1*, per quanto relativo alla Operazioni n. 01, quale investimento per migliorare l'idrodinamica dello scafo dell'imbarcazione attraverso "*sistemi di governo dell'imbarcazione, quali strumenti di controllo dei sistemi di governo e timoni multipli per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine*".

La richiesta di finanziamento deve essere corredata, in questo caso, da una perizia di un tecnico qualificato che attesti l'efficacia dell'intervento al fine del miglioramento dell'idrodinamica dello scafo e conseguentemente al fine della riduzione del consumo di energia e dell'aumento dell'efficienza energetica dell'imbarcazione.

La spesa viene considerata NON AMMISSIBILE nel caso in cui il sistema di pilota automatico preveda la contestuale installazione di sistemi GPS, i quali aumentano la capacità di pesca del peschereccio, pertanto non finanziabile ai sensi dell'Avviso.

7 - Carrelli elettrici o motorizzati a basse emissioni per tirare a secco e manovrare la barca a terra

La tipologia di investimento è da considerarsi AMMISSIBILE ai sensi delle Disposizioni Attuative *PN FEAMPA 21/27 OS 1.1 AZIONE 1*, per quanto relativo alla Operazioni n. 55, quali investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo e legate al miglioramento delle condizioni igieniche delle imbarcazioni da pesca attraverso "*attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli (gru, verricelli salpa ancore, ecc.)*".

8 – Carrelli motorizzati per alaggio e varo delle imbarcazioni della piccola pesca

La tipologia di investimento è da considerarsi AMMISSIBILE ai sensi delle Disposizioni Attuative *PN FEAMPA 21/27 OS 1.1 AZIONE 1*, per quanto relativo alla Operazioni n. 55, quali investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo e legate al miglioramento delle condizioni igieniche delle imbarcazioni da pesca attraverso "*attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli (gru, verricelli salpa ancore, ecc.)*".

9 - GPS per aumento della sicurezza della navigazione

La tipologia di investimento è da considerarsi NON AMMISSIBILE ai sensi della *NOTA METODOLOGICA - Indicazioni sull'attuazione di investimenti relativi alla flotta peschereccia ed alle imprese di pesca* per quanto relativo all'acquisto di sistemi GPS in quanto non ricadenti nell'ambito di investimenti ammissibili per i dispositivi di sicurezza e/o di quelli per migliorare la navigazione. A tal proposito si evidenzia che tra le spese non ammissibili rientrano quelle che aumentano la capacità di pesca del peschereccio, così come previsto all'art.13, comma 1, lett. a) del Reg.(UE) 2021/1139. L'utilizzo del GPS favorisce il possibile incremento della



UNIONE EUROPEA



capacità di pesca di una unità, in quanto tale apparecchiatura interfacciata con sistemi di ricezione è in grado di rilevare la strumentazione da pesca (es. radioboe per le attività dei palangari, e della circuizione con FAD ecc.), ovvero individuare secche a largo per la pesca sui banchi profondi, ovvero interfacciato al sistema di navigazione automatica offre la possibilità di riprodurre tracciati di pesca già effettuati, come nel caso di sistemi a traino.

10 - Si chiede di possibilità di ammettere a finanziamento la spesa per salpa-rete.

La tipologia di investimento è da considerarsi NON AMMISSIBILE ai sensi delle Disposizioni Attuative *PN FEAMPA 21/27 OS 1.1 AZIONE 1*, per quanto relativo alla Operazioni n. 55, in quanto sono escluse dal finanziamento le “...*le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli (gru, verricelli salpa ancora, ecc.)*”, casistica in cui rientra per l'appunto il salpa-rete.

11 - Si chiede di chiarire quale sia la documentazione da allegare alla domanda che comprovi il requisito dei 60 giorni di attività di pesca nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione dell'istanza.

Ai sensi delle Disposizioni Attuative *PN FEAMPA 21/27 OS 1.1 AZIONE 1*, il Par. 4.7 - *I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO* specifica che “*Per investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca, il peschereccio deve aver svolto almeno 60 giorni di pesca nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione dell'istanza*”. Di seguito si fornisce un elenco esemplificativo, ma non esaustivo, della documentazione comprovante il requisito di cui sopra, che il Soggetto Richiedente dovrà allegare alla domanda di finanziamento:

- licenza di pesca;
- ruolino di equipaggio;
- documentazione della Capitaneria di Porto attestante il periodo di armamento o di disarmo dell'imbarcazione
- giornale di bordo;
- copie libretto carburante;
- tracciati blu box;
- copia fatture riportanti i DDT, scontrini fiscali, etc;

12 - GPS (Global Positioning System)

La tipologia di investimento è da considerarsi NON AMMISSIBILE ai sensi della *NOTA METODOLOGICA - Indicazioni sull'attuazione di investimenti relativi alla flotta peschereccia ed alle imprese di pesca* per quanto relativo all'acquisto di sistemi GPS in quanto non ricadenti nell'ambito di investimenti ammissibili per i dispositivi di sicurezza e/o di quelli per migliorare la navigazione. A tal proposito si evidenzia che tra le spese non ammissibili rientrano quelle che aumentano la capacità di pesca del peschereccio, così come previsto all'art.13, comma 1, lett. a) del Reg.(UE) 2021/1139. L'utilizzo del GPS favorisce il possibile incremento della capacità di pesca di una unità, in quanto tale apparecchiatura interfacciata con sistemi di ricezione è in grado di rilevare la strumentazione da pesca (es. radioboe per le attività dei palangari, e della circuizione con FAD ecc.), ovvero individuare secche a largo per la pesca sui banchi profondi, ovvero interfacciato al sistema di navigazione automatica offre la possibilità di riprodurre tracciati di pesca già effettuati, come nel caso di sistemi a traino.

13 - Carrelli motorizzati per alaggio e varo delle imbarcazioni

La tipologia di investimento è da considerarsi AMMISSIBILE ai sensi delle Disposizioni Attuative *PN FEAMPA 21/27 OS 1.1 AZIONE 1*, per quanto relativo alla Operazioni n. 55, quali investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo e legate al miglioramento delle condizioni igieniche delle imbarcazioni da pesca



UNIONE EUROPEA



attraverso “*attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli (gru, verricelli salpa ancore, ecc.)*”.

14 - Spese sostenute per l’acquisto di automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero e in quale misura dette spese possono essere richieste

La tipologia di investimento è da considerarsi AMMISSIBILE ai sensi delle Disposizioni Attuative *PN FEAMPA 21/27 OS 1.1 AZIONE 1*, per quanto relativo alla Operazione n. 66, quali investimenti finalizzati a migliorare il valore aggiunto o la qualità del pesce catturato attraverso “*acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici quali le spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l’acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo – ovvero l’acquisto di automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero*”. L’aliquota massima specifica di intensità di aiuto per le operazioni connesse alla piccola pesca costiera, così come previsto nell’allegato III del Reg. (UE) 2021/1139 (Riga 7) è pari al 100% della spesa ammissibile.

15 - Spese per attività di somministrazione del pescato attraverso strutture a terra opportunamente attrezzate e gestite direttamente dalle imprese di piccola pesca.

In relazione a quanto richiesto, si specifica che ai sensi dell’Operazione n. 66 sono ammissibili a finanziamento investimenti “*che valorizzano i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture;*”.

16 - Si chiede di chiarire se, ai sensi dell’Articolo 20, l’allegato A.5 “Dichiarazione attestante la capacità finanziaria del beneficiario secondo il modello in formato pdf redatta sotto forma di dichiarazione di atto notorio, firmata da un tecnico abilitato iscritto ad idoneo albo professionale” debba essere presentato contestualmente all’istanza o successivamente all’atto della valutazione con esito positivo del finanziamento richiesto.

In relazione a quanto chiesto, si rimanda all’Articolo 21 dell’Avviso, il quale testualmente riporta: “*I soggetti ammessi al beneficio così come risultanti dalla graduatoria dovranno trasmettere entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria, apposita dichiarazione secondo il modello dell’Allegato A.5 in formato pdf redatta sotto forma di dichiarazione di atto notorio, firmata da un tecnico abilitato iscritto ad idoneo albo professionale, in cui viene attestato che il soggetto richiedente possiede la capacità finanziaria a rispettare le condizioni stabilite nel bando per ottenere e mantenere il sostegno richiesto in relazione al progetto presentato*”.

17 – Ammissibilità delle spese generali per consulenza tecnica e finanziaria fatturate da un FLAG.

In relazione a quanto chiesto, si chiarisce che tra i costi sostenuti per spese generali di cui all’Articolo 11 dell’Avviso, sono da considerarsi AMMISSIBILI anche quelle sostenute per consulenza tecnica e finanziaria fatturate da enti quali FLAG e/o GAL, purché si garantiscano il rispetto dei limiti alla spesa stabiliti dall’Avviso nel suddetto Art. 11 ed il possesso dei requisiti professionali del tecnico individuato di cui all’Allegato A.2.

18 - Ammissibilità della spesa per sola cella frigo installata su automezzo preesistente o acquistato separatamente.

In relazione a quanto chiesto, si rimanda al precedente Quesito n. 14 delle presenti F.A.Q., confermando che sono da considerarsi AMMISSIBILI ai sensi delle Disposizioni Attuative *PN FEAMPA 21/27 OS 1.1 AZIONE 1*, per quanto relativo alla Operazione n. 66, quali investimenti finalizzati a migliorare il valore aggiunto o la qualità del pesce catturato, le seguenti spese:

a) *spesa per la fornitura e installazione di una cella frigo coibentata su un furgone già di proprietà del*



UNIONE EUROPEA



richiedente, in quanto l'investimento riguarda esclusivamente l'attrezzatura per la catena del freddo, funzionalmente e contabilmente autonoma rispetto al veicolo;

b) spesa per la sola cella frigo, nel caso in cui il furgone venga acquistato con fondi propri non a valere sul contributo, ferma restando la dimostrazione della disponibilità del vettore in sede di rendicontazione.

19 - Si chiede di chiarire se il richiedente possa individuare distintamente un soggetto delegato alla presentazione telematica e un soggetto quale tecnico firmatario della relazione tecnica.

In relazione a quanto chiesto, si chiarisce che i due ruoli possano essere ricoperti anche da soggetti diversi, purché si dimostri il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso, e che non sussiste alcun obbligo di coincidenza tra le due figure.

20 - Si chiede di chiarire se la Dichiarazione attestante la capacità finanziaria del beneficiario (Allegato A.5) di cui al punto 5 dell'art. 20 del suddetto bando, può essere sostituita, come in bandi precedenti, da attestazioni di istituti bancari.

In relazione a quanto chiesto, si chiarisce che la dichiarazione in oggetto può essere rilasciata da un istituto di credito o da soggetto iscritto ad idoneo albo professionale (commercialista/revisore dei conti).

21 - Si chiede di chiarire se un professionista iscritto al proprio albo/ordine di riferimento, con comprovata esperienza pluriennale nel settore, in riferimento agli interventi non strutturali, è ammesso a redigere e sottoscrivere la Relazione Tecnica (Allegato A.2) anche in assenza della dichiarazione curriculare attestante almeno n. 5 servizi analoghi negli ultimi dieci anni.

In relazione a quanto chiesto, si chiarisce che, in caso di interventi non strutturali, la Relazione Tecnica (Allegato A.2) può essere redatta e sottoscritta anche da professionista iscritto al proprio albo/ordine di riferimento, con comprovata esperienza pluriennale nel settore (da attestare comunque mediante dichiarazione curriculare), anche in assenza del requisito dell'aver svolto almeno n. 5 servizi analoghi negli ultimi dieci anni. Viceversa, qualora si trattasse di professionisti non in possesso di iscrizione ad ordini professionali competenti, è ammessa la redazione e sottoscrizione della Relazione Tecnica solo nel caso in cui la competenza professionale in materia venga giustificata con apposita dichiarazione curriculare attestante lo svolgimento di almeno n. 5 servizi analoghi negli ultimi dieci anni.

Si specifica infine che, in caso di interventi strutturali, il professionista deve essere necessariamente in possesso di titolo ed iscrizione presso albo/ordine competente (Ingegnere/Architetto navale) per la materia degli investimenti, unitamente al requisito della comprovata esperienza dello svolgimento di almeno n. 5 servizi analoghi negli ultimi dieci anni.